
**PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE
DELLE VIOLAZIONI**

O

PROCEDURA *WHISTLEBLOWING*

La presente procedura è parte integrante
del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società

Versione n. 2

Approvata in data 10 novembre 2024

INDICE

1. Premessa	3
2. Oggetto delle segnalazioni e destinatari.....	3
3. I canali di segnalazione	4
4. Il contenuto della segnalazione	5
5. La valutazione della segnalazione	6
6. Il divieto di ritorsioni	7
7. Il sistema sanzionatorio	8
8. Conservazione della documentazione relativa alla segnalazione	9
9. Aggiornamento della procedura.....	10

1. Premessa

La legge n. 179/2017 a tutela del *whistleblower* ha aggiunto all'interno dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 231/2001 (d'ora in poi il "**Decreto 231**") il comma 2-*bis*, che originariamente prevedeva l'inserimento di un canale di segnalazione degli illeciti all'interno del Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito, anche solo il "**Modello**") adottato dalla Società.

Il comma 2-*bis* è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito il "**Decreto Whistleblowing**"), che ha recepito la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

2. Oggetto delle segnalazioni e destinatari

Le segnalazioni del *whistleblower* devono riguardare le «violazioni», così come definite nell'art. 2 co. 1 lett. a del Decreto *Whistleblowing*.

Nel novero delle violazioni rientrano anche:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

Il Decreto *Whistleblowing* dispone che la gestione del canale di segnalazione sia affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero sia affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

A questo riguardo, la Società ha individuato come destinatario delle segnalazioni l'Organismo di Vigilanza ("**OdV**").

L'OdV ha l'obbligo di garantire la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni ricevute e la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto segnalato.

Pertanto, l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

L'OdV predispose una relazione annuale per l'Amministratore Unico della Società sulle segnalazioni ricevute (senza l'indicazione dell'identità dei segnalanti) e sui provvedimenti adottati.

3. I canali di segnalazione

Il Decreto *Whistleblowing* prevede più canali di segnalazione, tra cui i canali di segnalazione interna.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale.

La Società ha predisposto due appositi **canali interni per le segnalazioni in forma scritta**:

- i. anche per le segnalazioni in forma orale, tramite la piattaforma online implementata dalla Società al link:
<https://whistleblowersoftware.com/secure/ilmannarino> ;
- ii. via posta cartacea, all'indirizzo della Società, in Cusano Milanino (MI), via G. Matteotti 14/D, indicando come destinatario "*Organismo di Vigilanza*" e specificando che si tratta di corrispondenza "*riservata*".

Su richiesta della persona segnalante, la segnalazione può avvenire anche mediante un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza, fissato entro un termine ragionevole.

È possibile effettuare la segnalazione anche in forma anonima.

4. Il contenuto della segnalazione

La segnalazione deve essere corredata, se possibile, da prove documentali utili a supportare i fatti oggetto della segnalazione.

Il segnalante deve cioè **fornire tutti gli elementi utili** affinché l'OdV possa effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari.

In particolare, la segnalazione dovrà contenere:

- la descrizione precisa, chiara e puntuale dei fatti oggetto di segnalazione (es. dove e quando sono accaduti);
- le generalità del soggetto o dei soggetti che hanno posto in essere violazioni;
- l'indicazione di eventuali prove (ad es. documenti) a sostegno della propria segnalazione;
- ogni altra informazione o prova a riscontro di quanto segnalato.

Dato che è possibile che una segnalazione pervenga anche in forma anonima, Confindustria - nella "*Guida operativa per gli enti privati*" dell'ottobre del 2023 - ha

precisato che per quanto concerne le segnalazioni anonime «*qualora risultino **puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione**, possono essere equiparate dall'impresa alle segnalazioni ordinarie e, in quanto tali, possono essere trattate in conformità ai regolamenti interni, laddove eventualmente implementati.*».

In ogni caso, le segnalazioni anonime dovranno essere registrate dall'OdV e la documentazione ricevuta dovrà essere conservata. Infatti, laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso saranno garantite le tutele previste per il *whistleblower*.

Tenuto conto che la segnalazione viene inoltrata direttamente all'OdV attraverso specifici canali autonomi, indipendenti e riservati, non devono essere rispettate le ordinarie linee di *reporting* gerarchico. Tale previsione è volta ad evitare che i soggetti eventualmente coinvolti possano essere informati anche in via indiretta dell'effettuazione di una segnalazione nei loro confronti da parte del *whistleblower*.

5. La valutazione della segnalazione

L'OdV, una volta ricevuta la segnalazione, rilascerà al segnalante – se noto – un avviso di ricevimento della segnalazione entro **sette giorni** dalla data di ricezione della medesima.

Esso inoltre può mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante – se nota – e richiedere, se necessario, chiarimenti o integrazioni.

L'OdV, dunque, dà diligente seguito alla segnalazione, esaminandola e valutandone la significatività e la completezza.

L'OdV può effettuare accertamenti per determinare la veridicità di quanto affermato nella segnalazione e richiedere tutta la documentazione necessaria alle Funzioni aziendali competenti.

L'OdV fornisce riscontro alla segnalazione entro **tre mesi** (i) dalla data dell'avviso di ricevimento o (ii) in mancanza di tale avviso, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Nel caso in cui, all'esito dell'istruttoria, l'OdV ritenga infondata la segnalazione, il procedimento viene archiviato.

Nel caso in cui invece l'OdV ritenga fondata la segnalazione, ne dà **immediata comunicazione** all'Amministratore Unico e invia la segnalazione corredata da tutta la documentazione utile, affinché l'Amministratore Unico effettui le valutazioni del caso e adotti i provvedimenti necessari.

6. Il divieto di ritorsioni

Le persone che segnalano una violazione non possono subire alcuna ritorsione, cioè qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Con ritorsione si intende, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo¹:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- la riduzione dello stipendio;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi.

¹ Per l'elenco completo delle ritorsioni si veda l'art. 17 del Decreto *Whistleblowing*.

Le persone segnalanti possono comunicare le ritorsioni che ritengono di avere subito alle autorità competenti così come indicato dal D.Lgs. 24/2023.

Qualora posti comunque in essere, **gli atti di ritorsione sono nulli**.

7. Il sistema sanzionatorio

Il Decreto *Whistleblowing* prevede che sia istituito un sistema sanzionatorio nei confronti dei soggetti che si rendano responsabili degli illeciti di seguito indicati.

7.1 Segnalazioni dolosamente o colposamente infondate

Salvo quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing*, se all'esito dell'analisi della segnalazione dovesse emergere che la stessa è infondata e viene accertato che la persona segnalante ha effettuato la segnalazione con dolo o colpa grave, l'Amministratore Unico applicherà le sanzioni previste dal Modello.

L'Amministratore Unico valuterà le sanzioni disciplinari da irrogare nei confronti del segnalante, tenuto conto, in via esemplificativa:

- della gravità dell'elemento soggettivo, e cioè della sussistenza di un atteggiamento doloso o gravemente colposo di chi abbia fatto la segnalazione rivelatasi infondata;
- della gravità dei fatti falsamente segnalati;
- dell'utilizzo di mezzi fraudolenti (ad es. la falsificazione di prove).

Resta ferma, in ogni caso, ogni valutazione circa l'opportunità di presentare atti di denuncia o querela nel caso di atti o fatti aventi rilevanza penale.

7.2 Violazione della riservatezza del segnalante

Ogni violazione della riservatezza del segnalante sarà valutata dall'Amministratore Unico, che applicherà le sanzioni previste dal Modello.

In tal caso, l'Amministratore Unico terrà conto, in via meramente esemplificativa:

- del fatto che la rivelazione sia avvenuta intenzionalmente o per errore;
- delle modalità della rivelazione e della sua diffusione;
- del fatto che la rivelazione abbia esposto a rischi il *whistleblower*.

7.3 Altri illeciti

Nel caso in cui l'Amministratore Unico rilevi uno dei seguenti illeciti, applicherà le sanzioni previste dal Modello:

- è stata commessa una ritorsione nei confronti della persona segnalante;
- la segnalazione è stata ostacolata;
- si è tentato di ostacolare la segnalazione.

8. Conservazione della documentazione relativa alla segnalazione

Tutta la documentazione cartacea e/o informatica relativa alla segnalazione e all'eventuale istruttoria compiuta dall'OdV deve essere archiviata in modo tale da garantire in ogni caso la riservatezza del segnalante.

Il materiale trasmesso tramite la piattaforma *online* è archiviato in un'apposita cartella accessibile solo all'OdV. Nella medesima cartella sono depositati i documenti di volta in volta raccolti nel corso degli accertamenti.

Le segnalazioni ricevute in formato cartaceo sono archiviate a cura dell'OdV in modo da garantirne la riservatezza.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con l'OdV, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione oppure mediante verbale. In caso di verbale, la

persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Le segnalazioni e tutta la relativa documentazione – sia analogica che digitale – sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo diverse indicazioni di legge.

9. Aggiornamento della procedura

La Società è tenuta ad aggiornare la presente procedura laddove sia necessario, ad es. qualora si verifichi un aggiornamento normativo o nel sistema di segnalazione delle violazioni.

La revisione e l'aggiornamento di tale procedura viene curata dall'Amministratore Unico, previo confronto con l'OdV.